

N. 3440

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FILOGRANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1998

---

Istituzione d’un fondo permanente per la perequazione del trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali

---

ONOREVOLI SENATORI. — Appare ovvio, fino alla banalità, sottolineare l'importanza e l'urgenza di produrre una normazione pensionistica aderente in maniera effettiva alle esigenze della collettività: una normazione, che contemperi le necessità economiche d'uno Stato italiano proiettato verso l'Europa e quelle d'una rilevante categoria di persone e di cittadini, i quali non vogliono vedersi traditi da un'eventuale impossibilità di corresponsione dei diritti da loro acquisiti.

1. IL PROBLEMA DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI PUBBLICI IN ITALIA: LE «PENSIONI D'ANNATA» DEGLI STATALI E LE VIGENTI FORME DI PREVIDENZA PER ALTRI DIPENDENTI

L'impegno ad unificare in tre o quattro anni le regole pensionistiche per i lavoratori dipendenti pubblici e per quelli privati comporta preliminarmente uno sforzo notevolissimo nel districarsi tra i vari ordinamenti in materia, specialmente per quanto attiene al settore statale.

Per fare ciò, bisogna innanzitutto sgombrare il campo da un equivoco alimentato da distorsioni più o meno consapevoli dell'argomento pensionistico, effettuate da parecchi organi di comunicazione. Non è vero che i lavoratori in servizio pagano le pensioni dei collocati a riposo; è vero, invece, che singolarmente i lavoratori in servizio si pagano da soli i contributi per la propria pensione futura.

Nel considerare che per l'anno 1998 dovrebbero esser trasferiti agli enti previdenziali più di 93.500 miliardi di lire, particolare e specifico rilievo assume il tema delle pensioni per i dipendenti pubblici: soprattutto per gli statali, che sarebbero accomunati ai privati senza un previo riequilibrio

dei loro istituti pensionistici. Se ne rendono ben conto i pensionati dello Stato detti «pensionati d'annata»: una categoria di persone e di cittadini che, pur avendo svolto tanti anni d'onorato servizio nello Stato-istituzione, sono abituati a vedere «a rischio» buona parte dei loro contributi pensionistici, come testimonia una storia tutta italiana dipanantesi ininterrottamente dal 7 aprile 1881, quando un regio decreto (cosiddetto «decreto Magliani») istituì quella cassa-pensioni per i dipendenti statali che otto anni dopo fu divorata da Giovanni Giolitti per far fronte allo scandalo della «Banca Romana».

Rivendicazioni sostanzialmente analoghe, in tema di riequilibrio previo di istituti pensionistici, sono ascrivibili ai dipendenti (in servizio ed in pensione) degli altri enti pubblici territoriali ed istituzionali (enti pubblici non economici). In particolare, la legge 11 aprile 1955, n. 379 (modificata ed integrata dalla legge 8 novembre 1961, n. 1295, dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché dalla legge 26 luglio 1965, n. 965) ha unificato sotto l'egida degli Istituti di previdenza presso il Tesoro le Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati (si veda la legge 6 marzo 1904, n. 88) ed ai salariati (legge 11 giugno 1916, n. 720) degli enti locali, istituendo inoltre la Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate. La struttura e le modalità per la gestione di tali Casse costituiscono un utile riferimento sia per il recupero d'un non equivoco principio previdenziale per i dipendenti statali (dopo la «rapina» giolittiana), sia per la definizione del nuovo fondo permanente, che costituisce oggetto del presente disegno di legge.

Peraltro, in termini generali, un dato fondamentale dei programmi governativi in te-

ma di pensioni appare attualmente quello di favorire e rinsaldare l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari: vale a dire, la possibilità per i lavoratori di pagarsi con la propria tasca una seconda pensione, erogabile da soggetti pubblici o privati (INPS, INPDAP, compagnie d'assicurazione del ramo-vita - anche d'estrazione sindacale! -, società d'intermediazione mobiliare, altri operatori indicati dal Governo). Quest'obiettivo, individuabile fin dalla «riforma Amato» del 1992 (legge 23 ottobre 1992, n. 421, e decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), porta tendenzialmente ad indebolire una prima pensione (già dall'importo non «esaltante») e ad indurre conseguentemente i lavoratori a costituirse con grande sacrificio una seconda.

D'altro canto la pensione di Stato è ancora retribuzione differita, un debito vitalizio obbligatorio, ossia un istituto di diritto pubblico garantito dall'articolo 38 della Costituzione (ciò teoricamente varrebbe anche per gli altri enti pubblici territoriali ed istituzionali). Viceversa il sistema che si vuol continuare a favorire e che si vuol consolidare in tutto l'ordinamento italiano è la «rendita d'assicurazione», ossia un contratto di diritto privato disciplinato dagli articoli 1882, e seguenti del codice civile per finalità sostanzialmente estranee allo scopo di garantire al dipendente il necessario per vivere.

L'attuale intenzione governativa, ossia quella di riformare le pensioni per il necessario riequilibrio economico-finanziario dell'Italia, non può prescindere da simili circostanze: l'istituzione d'un «fondo unico permanente» per i dipendenti pubblici contribuirebbe efficacemente a tale strategia e consentirebbe al Governo di operare meglio per effettuare i giusti tagli nelle cospicue risacche di privilegio rimanenti. Occorre dare alla popolazione certezza in materia di previdenza pensionistica: i tagli complessivi alla spesa pubblica non dovrebbero mai infrangere l'impegno che il Governo dovrebbe sempre mantenere per garantire efficien-

za, equità e trasparenza negli interventi nonchè un livello decoroso nei servizi essenziali per il cittadino.

Un po' tutti i dipendenti pubblici (soprattutto quelli statali) appaiono, peraltro, paventare in maniera profonda ragioni che spesso non compaiono ufficialmente in talune loro rivendicazioni anche sindacali:

a) le forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè magistrati, avvocati dello Stato, militari, professori universitari di ruolo, personale della carriera prefettizia e di quella diplomatica (a partire, in questo caso, dal consigliere di legazione), intendono preservare le specificità pubblicistiche del proprio ordinamento pensionistico;

b) il personale amministrativo e tecnico intende uscire dal generale regime pensionistico INPDAP, fondato sul principio dell'assicurazione generale obbligatoria e non più (a partire dall'entrata in vigore della citata legge 23 ottobre 1992, n. 421, nonchè del correlativo decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e quindi della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla generale riforma pensionistica) sul principio della corresponsione della retribuzione differita. Si deve peraltro rappresentare che, per contro, «gruppi d'azione» legati a vari interessi (anche sindacali) hanno da circa cinque anni promosso nel pubblico impiego e, specificamente, tra il personale del comparto ministeri nonchè del cosiddetto «comparto sicurezza» (con particolare riguardo alle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) una propaganda a favore di polizze per previdenza complementare.

Solamente se si tiene conto di tutta questa complessa fenomenologia si potrà raggiungere l'obiettivo d'una ragionata accelerazione della «riforma Dini» per l'anzianità, la quale notoriamente prevede l'introduzione delle quote ovvero il calcolo contributivo puro per chi vuole andare a riposo con meno di 55 anni d'età.

2. La proposta d'istituire un fondo permanente ed autonomo per la perequazione pensionistica dei pubblici impiegati

Pertanto, in attesa dell'unificazione tra la cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti statali (istituita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335) e le casse di previdenza dei dipendenti degli enti locali e delle scuole elementari (vedi quanto detto in precedenza), il progetto prevede (articolo 1) l'istituzione d'un fondo permanente ed autonomo per la perequazione pensionistica del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali (enti pubblici non economici). In tale fondo dovranno confluire le casse-pensioni testè indicate.

Per il finanziamento di tale fondo, che dovrebbe esser direttamente gestito dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Tesoro ed imputato ad un'apposita voce di capitolo del bilancio dello Stato, le rispettive Amministrazioni pubbliche opererebbero mensilmente una ritenuta previdenziale in ragione dello 0,3 per cento sulle retribuzioni del personale in servizio. Tale fondo dovrebbe inoltre essere alimentato dal prelievo contributivo ai fini pensionistici sulla retribuzione, destinato al fondo di previdenza del Tesoro per i dipendenti che abbiano superato 40 anni di servizio utile alla pensione.

Secondo il presente disegno di legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (emanato di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale) determinerà l'importo complessivo del contributo che lo Stato corrisponderà annualmente al fondo per la sua costituzione in prima istanza ed il suo incremento successivo, a titolo di quota di concorso in percentuale inversamente proporzionale all'incremento dell'importo complessivo delle ritenute, effettuate nel precedente esercizio finanziario. Tale decreto dovrebbe essere emanato ogni anno solare;

per la prima volta - secondo il progetto - esso sarà emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della nuova legge, e contemplerà le modalità per l'unificazione delle casse-pensioni, per gli anni successivi, il decreto sarà emanato entro il termine di tre mesi dall'entrata in vigore della legge recante disposizioni per il bilancio dello Stato.

3. IL PROBLEMA DELLA PEREQUAZIONE AUTOMATICA (DELLE PENSIONI DI REVERSIBILITÀ: LE NUOVE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE SULLE MISURE PER LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA

Il presente disegno di legge (articolo 2) intende far abrogare l'articolo 59, comma 13, della legge sulle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge 27 dicembre 1997, n. 449), che ai pensionati pubblici e privati non garantisce più la perequazione automatica al costo della vita per l'anno 1998 e - in particolare - la subordina al percepimento mensile lordo di pensioni per un massimo di lire 3.500.000 (è una realtà che in Italia concerne, guarda caso, una parte molto consistente dei fruitori di pensione!).

A) *L'impatto della nuova norma sulle pensioni di reversibilità*

Il presente proposta d'abrogare il comma 13 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1971, sulle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, mira, in tema di normazione pensionistica, ad evitare gli effetti d'una disposizione certamente sperequativa tra cittadini, la quale concreterebbe due «figure sintomatiche» dell'eccesso di potere: disparità di trattamento e manifesta ingiustizia.

La norma che s'intende abrogare colpisce particolarmente i titolari di pensione di reversibilità, che già percepiscono un assegno mensile praticamente dimezzato. *Ratio*

dell'istituto della pensione di reversibilità è un ovvio principio di solidarietà sociale nei confronti di cittadini che, desumendo dal proprio congiunto le uniche risorse economiche per la loro sussistenza, in occasione della sua morte vedrebbero - anche prescindendo da considerazioni di natura affettiva - venir meno tale possibilità.

Ora, con l'avvento della nuova «legge finanziaria 1998» è svanito il principio di perequazione automatica annuale delle pensioni di reversibilità: apparentemente ciò riguarderebbe le pensioni definite «medio-alte»; in realtà i «tagli» riguardano anche le pensioni «medio-basse», visto che la falci dia riguarda importi pensionistici lordi da lire 3.000.000 mensili in su, e dunque non considerando prelievi fiscali nè altre ritenute «alla fonte» (prelievo iniziale - sulla pensione mensile lorda - di ritenute in ragione del 12,15 per cento, e quindi prelievo per imposizione fiscale in ragione dell'«aliquota corrispondente»).

La pensione - ad di là del forzoso inserimento normativo di concetti estranei prima richiamati, come quello di «rendita assicurativa» - è tuttora una diretta proiezione della retribuzione percepita in servizio, poichè viene liquidata dagli enti ed uffici di previdenza (compresi quelli dello Stato) sulla base di normativa stabilente la base pensionabile sulla retribuzione e con riferimento all'entità dei contributi assicurativi, versati dal lavoratore in correlazione alla misura della retribuzione medesima (non per nulla la Corte costituzionale ha più volte definito la pensione quale «retribuzione differita»).

La pensione, una volta liquidata nella misura risultante dall'applicazione delle norme anzidette, deve pur essere messa in grado di fronteggiare periodicamente gli aumenti del costo della vita, poichè nessun emolumento lavorativo può ristagnare permanentemente nell'originaria dimensione. La graduale progressione è, perciò, implicita nel procedimento di liquidazione: chi la volesse successivamente ridurre o sospendere determinerebbe una situazione, in cui lo Stato

sconfesserebbe sè stesso penalizzando ciò che esso medesimo ha stabilito attraverso la liquidazione di un trattamento di pensione, effettuata in base alle proprie leggi.

I pensionati italiani hanno, quale progressione di trattamento, il «solo adeguamento al costo vita» (come testualmente stabilisce l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503). Il Governo a tutt'oggi non s'è avvalso della facoltà di concedere altri aumenti, prevista dal comma 2 dello stesso articolo, diversamente da quanto avviene per il personale in attività, le retribuzioni del quale sono soggette a periodici incrementi.

L'applicazione concreta del predetto comma 13 dell'articolo 59 della legge n. 449 del 1997 rischia di produrre violazioni continue dell'articolo 36 della vigente Costituzione, che notoriamente sancisce per il «lavoratore» (è incontestabile che anche il pensionato sia un lavoratore) il «diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sè ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Se, dunque, il lavoratore ha goduto in attività d'uno stipendio adeguato - fra l'altro - alla «qualità» del suo lavoro, è ovvio che la correlativa pensione («retribuzione differita») debba essere anch'essa adeguata alla «qualità» del lavoro prestato.

La predetta applicazione normativa rischia pure di violare il principio di eguaglianza dei cittadini (articolo 3 della Costituzione), dato che l'aumento del costo della vita è uniforme per tutti i pensionati e non discriminato nè discriminabile secondo l'entità della pensione. A nulla rileva che la pensione sia medio-bassa o medio-alta od alta, perchè la base di partenza (liquidazione) s'è realizzata per ciascun interessato (come già accennato) secondo una precisa normativa, per la corretta applicazione della quale sono determinanti l'entità della retribuzione percepita in servizio ed i contributi assicurativi versati.

L'applicazione della norma in discorso, riferendosi a determinati trattamenti di pen-

sione in relazione al loro valore, e di progressione con esso, rischia di colpire cespiti che non possono non assimilarsi ai «redditi»; sarebbe, quindi, parificabile alla concretizzazione di un'imposta che però non ha il carattere di generalità stabilito dall'articolo 53 della Costituzione. Appare aberrante disporre, per pensioni di qualunque entità finora periodicamente adeguate al costo della vita, una riduzione od una sospensione di tale adeguamento in un momento in cui:

le ordinarie spese quotidiane d'ogni famiglia hanno raggiunto un livello d'eccezionale gravosità in rapporto alla continua lievitazione di prezzi e soprattutto di tariffe, contributi, imposte e tasse (nell'anno 1998 - secondo calcoli dell'Associazione difesa utenti servizi bancari, finanziari, postali e assicurativi (ADUSBEF) e d'altri uffici esperti nel settore - ogni famiglia dovrà sopportare un aggravio mensile di spesa pari a diverse centinaia di migliaia di lire);

i dirigenti generali delle Amministrazioni statali in servizio - compresi, dunque, gli esponenti del Governo) - hanno ottenuto (articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334), a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sotto forma di «indennità di posizione» (interamente pensionabile) un incremento retributivo di lire 24.000.000 annue (maggiorabili fino al 30 per cento, in presenza di particolari condizioni) per le funzioni di capo delle direzioni generali o di altri uffici centrali o periferici di pari livello, e di lire 18.000.000 annue per ogni altra funzione. A fronte dell'attribuzione legittima di tale indennità ai dirigenti generali in attività, i loro colleghi in pensione e quasi tutti gli altri lavoratori pubblici o privati (dirigenti non generali, funzionari direttivi, quadri, impiegati, operai), nonché - a maggior ragione - i loro eredi od aventi causa vengono contemporaneamente depredati dell'unica esigua risorsa idonea a fronteggiare il costo della vita (si pensi all'aggravio per spese sanitarie, che ovviamente cresce con l'avanzare dell'età);

recentemente la Corte dei conti, in seguito al ricorso di alcuni pensionati per l'adeguamento dei loro trattamenti, ha devoluto la questione alla Corte costituzionale con un'ordinanza che richiama l'attenzione sull'ampio divario attualmente esistente - a parità di *status* - tra retribuzioni e pensioni nonché sul non risolto problema delle «pensioni d'annata».

È infine da considerare che, a seguito dei vari ricorsi avanzati dai pensionati per l'aggiornamento dei loro trattamenti economici, il Governo ha sempre eccepito che i pensionati «godono» (!) dell'adeguamento annuale al costo della vita (perequazione automatica), ossia proprio dell'adeguamento che ora esso vorrebbe indurre o sospendere per le pensioni medio-basse e per quelle superiori, ossia per le pensioni riguardanti la maggior parte degli interessati.

B) *Le proposte per garantire la perequazione automatica delle pensioni di reversibilità*

Fondamentale è apparsa pertanto, in materia, la necessità di prevedere nel presente progetto il ristabilimento della situazione *qua ante*. Così:

gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica continuerebbero ad intervenire al 1° gennaio di ciascun anno, e sarebbero calcolati applicando all'importo della pensione, spettante alla fine di ciascun periodo, la percentuale di variazione del valore medio relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'operai ed impiegati, determinatasi nell'anno precedente;

un decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, continuerebbe a determinare le percentuali di variazione del predetto indice statistico e le modalità per la corrispondenza dei conguagli, derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati come sopra e quelli accertati;

il limite reddituale previsto per la concessione della pensione di reversibilità a favore degli orfani dei collaterali maggiorenni e dei genitori del dipendente o del pensionato pubblico, totalmente inabili a proficuo lavoro, continuerebbe ad essere quello previsto per la concessione delle pensioni agli invalidi civili totali. Tale limite, calcolato agli effetti dell'IRPEF, continuerebbe ad essere rivalutabile annualmente secondo l'indice dei prezzi al consumo, individuato prima. Ulteriori aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali potrebbero essere ancora stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenendo conto degli obiettivi di stabilizzazione della spesa previdenziale rispetto al prodotto interno lordo, indicati nell'articolo 3 - primo comma - della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del pubblico impiego.

#### 4. LA NECESSITÀ DI RIPRISTINARE LA COSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA RIGUARDANTE LE ASSENZE PER MALATTIA NEL PUBBLICO IMPIEGO E NEL SETTORE PRIVATO DEL MONDO DEL LAVORO

La proposta (articolo 2, comma 5) d'abrogare l'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 16 giugno 1996, n. 564, è dovuta all'avvertita necessità di ripristinare la costituzionalità della normativa riguardante le assenze per malattia nel pubblico impiego e nel settore privato del mondo del lavoro.

La norma che s'intende abrogare, riguardante i lavoratori pubblici e privati, prescrive che i periodi d'assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il dodicesimo mese sono valutati ai fini pensionistici per il 50 per cento, fatta eccezione per i malati terminali (categoria da individuare con comunicazioni delle singole amministrazioni

ni!), indipendentemente dal fatto che tali periodi siano retribuiti in misura intera o ridotta da parte dell'ente datore di lavoro. I dodici mesi, da prendere in considerazione per computare il limite oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50 per cento, debbono collocarsi temporalmente dopo il 15 novembre 1996 (ossia dall'entrata in vigore del decreto legislativo) e riguardano tutti i periodi d'assenza per malattia nell'intero arco della vita lavorativa, compresi i periodi brevi (che perciò entrano nel cumulo generale). I contributi per i suddetti periodi sono interamente dovuti e, nei casi di retribuzione ridotta, il contributo dovuto è commisurato alla retribuzione virtuale cui il dipendente avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio.

Evidente ed intuitiva è la superficiale considerazione del diritto dei lavoratori alla salute: contro quest'atteggiamento mentale, indiscriminatamente punitivo e repressivo, occhiuto ma non oculato e socialmente non solidale, sta la presente previsione normativa.

#### 5. POSSIBILITÀ D'INVESTIMENTO DA PARTE DELL'INPDAP

Per ogni utile incremento delle risorse finanziarie occorrenti al miglior funzionamento del fondo di perequazione pensionistica costituito a termini del presente progetto, il comma 3 dell'articolo 2 prevede che il consiglio d'amministrazione dell'INPDAP entro il 30 aprile d'ogni anno determini le quote, i criteri e le modalità per l'investimento del fondo medesimo.

#### 6. CONCLUSIONI

Appaiono dunque evidenti le scelte di solidarietà umana e sociale che presiedono alla formulazione del presente disegno di legge, per la quale si confida in un benevolo accoglimento parlamentare.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Istituzione d'un fondo permanente per la perequazione del trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni pubbliche)*

1. In attesa d'effettuare l'unificazione tra la cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti statali, istituita dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le casse di previdenza contemplate nella legge 11 aprile 1955, n. 379, come modificata ed integrata dalla legge 8 novembre 1961, n. 1295, dalla legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonchè dalla legge 26 luglio 1965, n. 965, è istituito un fondo permanente ed autonomo per la perequazione del trattamento di quiescenza del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali od istituzionali. In tale fondo confluiranno le casse-pensioni testè indicate.

2. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1, gestito dall'Istituto nazionale per la previdenza dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP), le rispettive Amministrazioni pubbliche operano mensilmente una ritenuta previdenziale in ragione dello 0,3 per cento sulle retribuzioni del personale in servizio. Tale fondo sarà inoltre alimentato dal prelievo contributivo ai fini pensionistici sulla retribuzione, destinato al fondo di previdenza del Tesoro per i dipendenti che abbiano superato quarant'anni di servizio utile alla pensione.

3. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determinerà l'importo complessivo del contributo che lo Stato corrisponderà annualmente al fondo di cui al comma 1 per la sua costituzione in prima istanza ed il suo incremento successi-

vo, a titolo di quota di concorso in percentuale inversamente proporzionale all'incremento dell'importo complessivo delle ritenute, effettuate nel precedente esercizio finanziario. Tale decreto sarà emanato ogni anno solare; per la prima volta esso sarà emanato entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e contemplerà le modalità per l'unificazione delle casse-pensioni indicate nel comma 1; per gli anni successivi, il decreto sarà emanato entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge recante disposizioni per il bilancio dello Stato.

4. La copertura dell'onere di cui al comma 3 è assicurata dalla destinazione a tale fine, ad opera dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, di una parte della quota dell'otto per mille dell'imposta ai redditi delle persone fisiche, di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive integrazioni

## Art. 2.

### *(Perequazione automatica delle pensioni)*

1. Per le pensioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengono con cadenza annuale al 1° gennaio di ciascun anno. Tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione, spettante alla fine di ciascun periodo, la percentuale di variazione del valore medio relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'operai ed impiegati, determinatasi nell'anno precedente.

2. Un decreto del Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, determina le percentuali di variazione dell'indice statistico di cui al comma 1 e le modalità per la corresponsione dei conguagli, derivanti dagli scostamenti tra i valori determinati come sopra e quelli accertati.

3. Entro il 30 aprile d'ogni anno il consiglio d'amministrazione dell'INPDAP determina le quote, i criteri e le modalità per l'investimento del fondo di perequazione pensionistica costituito a termini della presente legge.

4. Il comma 13 della legge 7 dicembre 1997, n. 449, è abrogato.

5. È abrogato il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 16 giugno 1996, n. 564.



